



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 – P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 – 97196 - Fax 0784/97278 – Cell. 3337756123 - E mail intellitotos@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 5 Giugno 2009

Ordinanza n. 6/09 Del 5/06/2009	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ANIMALI DA SELLA E DA SOMA NEL CENTRO ABITATO
--	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che in questo centro abitato si è recentemente assistito ad un preoccupante succedersi di gravi incidenti che hanno visto coinvolti animali da sella ed i rispettivi conducenti.

ESAMINATE, inoltre, le numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che manifestano grande contrarietà all'abituale presenza nelle vie del centro abitato di cavalli et cavalieri causa di inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione pedonale et veicolare.

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate al fine di:

- Prevenire incidenti
- Danni a persone e cose
- Diffusione di malattie
- Garantire il decoro urbano

INDIVIDUATO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di transito ai cavalli e cavalieri lungo le vie del centro abitato di questo Comune.

RITENUTO che gli appassionati di animali da sella e da soma possono trovare nell'immediata periferia e nelle strade rurali l'ambiente ideale per la cultura del loro hobby, per il benessere dei loro animali e garantire loro ampia libertà di movimento e svago.

CHE le manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, ove è prevista la presenza di animali, possono essere eseguite se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Visti gli artt. 15 et 184 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche et integrazioni.

VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 Febbraio 1954.

VISTO il Decreto Legislativo n. 508 del 14.12.1992

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.12.1934 n. 1265.

VISTO l'art. 7/bis et 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

- L'istituzione del divieto di transito agli animali da sella e da soma lungo le vie del centro abitato di questo comune.

DISPONE

Che il mancato rispetto della presente sarà sanzionato, oltre che con gli importi previsti dagli artt. 15 et 184 del Codice della Strada, con l'importo da €. 25,00 a €. 500,00 di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e una copia dovrà essere notificata all'Ufficio tecnico Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Irgoli, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola ed all'Ufficio di Polizia Municipale Sede.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO
(Giovanni Branchitta)